

IT
E-002673/2026
Risposta di Dan Jørgensen
a nome della Commissione europea
(26.8.2026)

La Commissione ritiene che gli onorevoli parlamentari facciano riferimento a una situazione in cui un impianto che si avvale di fonti energetiche rinnovabili di proprietà di un autoconsumatore individuale è messo a disposizione di una comunità di energia rinnovabile al fine di stipulare un contratto con il Gestore Servizi Energetici (GSE)¹ per beneficiare di un regime nazionale di incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di tali comunità.

Tuttavia, secondo la Commissione, l'articolo 21, paragrafo 6, lettera e), si applica, da un punto di vista generale, agli autoconsumatori e non alle comunità di energia rinnovabile. L'articolo 22, paragrafo 4, lettera i), fa riferimento ai membri delle comunità nel loro ruolo di consumatori e non ai membri che sono produttori/proprietari di un impianto di energia rinnovabile.

L'articolo 22 della direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) stabilisce gli obblighi che incombono agli Stati membri ai fini della promozione delle comunità di energia rinnovabile attraverso i diritti e un quadro favorevole, compresa l'eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati alla loro costituzione. La raccomandazione sul sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche e sulla massimizzazione del potenziale dell'autoconsumo² e gli orientamenti che la accompagnano³ descrivono ulteriormente i percorsi raccomandati per l'attuazione di tali disposizioni. La Commissione sta collaborando con gli Stati membri, ad esempio attraverso l'azione concertata sulla direttiva RED e la tavola rotonda regolatoria sulla politica energetica per i consumatori, al fine di garantire il completo e corretto recepimento delle disposizioni e agevolare l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile.

¹ Il gestore italiano dei servizi energetici.

² C(2026) 2850 final.

³ SWD(2026) 126 final.